

Revoca tacita per la liquidazione

LUCIANO DE ANGELIS

Il chiarimento in uno studio del notariato. Rimangono rilevanti differenze con le srl Procedura anche non formale nelle società di persone Anche nelle società di persone, pur in difetto di una esplicita previsione del codice civile lo stato di liquidazione può essere oggetto di revoca. Essa può avvenire anche tacitamente cioè attraverso un mero comportamento concludente dei soci previa rimozione della causa di scioglimento. È quanto emerge nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.111-2019/I rubricato «La revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone». Lo studio approvato dalla Commissione Studi d'impresa del 21/5/2019 è stato reso noto ieri. La differenza rispetto alle società di capitali Come noto, nelle società di persone, a differenza che nelle società capitali le cause di scioglimento operano automaticamente, di diritto, ed i relativi adempimenti pubblicitari hanno mera efficacia dichiarativa. In mancanza di adempimenti pubblicitari, secondo il Notariato la rimozione della causa di scioglimento, se funzionale a riportare la società in bonis, comporterà, necessariamente la revoca dello stato di liquidazione anche quando tale volontà dovesse rimanere inespressa e desumersi da fatti concludenti (decisioni tacite). Di contro in presenza di un negozio di accertamento (e del conseguente obbligo di darne pubblicità), come pure negli altri casi nei quali si verificano fatti della causa di scioglimento sia stata data pubblicità, i comportamenti finalizzati a riportare la società in integro statu, se pur per facta concludentia, presupporranno, necessariamente, la volontà di revocare lo stato di liquidazione. In tali situazioni, perchè tale decisione divenga opponibile, la stessa dovrà essere formalmente assunta e pubblicata. Nei casi in cui, invece, la causa di scioglimento non è «acclarata», nel senso che non vi è certezza del suo operare, la sua rimozione potrebbe, di fatto, realizzarsi anche solo attraverso la relativa modifica del contratto sociale (cd. revoca implicita). A riguardo viene anche chiarita la differenza fra revoca tacita e revoca implicita dello stato di liquidazione. La prima si ha quando oggetto



della decisione dei soci è la revoca dello stato di liquidazione ma tale decisione non è portata da una manifestazione espressa di volontà, mentre la seconda è solo l'effetto ulteriore, di un'altra decisione che avrà, quindi, un altro oggetto. Le ragioni giuridiche a sostegno dell'ammissibilità della revoca. In mancanza di una previsione normativa che escluda la possibilità di revocare lo stato di liquidazione vi è da chiedersi su quali basi giuridiche possa ritenersi ammissibile la revoca dello stato di liquidazione. La norma richiamata a riguardo per argomentare l'ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione è l'art. 2273, c.c. che prevede la proroga tacita della società, a tempo indeterminato, quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere operazioni sociali. In altri termini, si legge nello studio, se è consentita una proroga/revoca tacita, anche dopo la scadenza del termine, non vi può essere motivo per impedirla in modo espresso, come, oltretutto, anche l'art. 2307 c.c. lascia supporre. In mancanza di una contraria previsione statutaria (che ammetta le modifiche del contratto sociale a maggioranza) la revoca dello stato di liquidazione, in quanto, comunque, modifica del contratto sociale, dovrebbe richiedere il consenso di tutti i soci. Revoca della liquidazione ad efficacia immediata e recesso La revoca dello stato di liquidazione avrà efficacia immediata non appena rimossa la causa di scioglimento. Essa, infatti, a differenza di quanto previsto nelle società di capitali, non appare subordinata, nella sua efficacia, alla mancata opposizione dei creditori della società. Il regime di responsabilità illimitata che caratterizza le società di persone, non crea infatti alcun problema alla tutela dell'integrità patrimoniale, nell'interesse dei creditori, previsto dall'art. 2487-ter c.c. per i creditori delle società di capitali. Infine, nei casi in cui, sulla base di previsioni statutarie, la revoca della liquidazione fosse decisa a maggioranza, ai soci contrari certo competerebbe il diritto di recesso e agli stessi potranno essere liquidate le rispettive quote di partecipazione.